



COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 6 del 22/01/2020

OGGETTO: URBANISTICA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) IN LOCALITÀ LAGHETTO, VIA LAGO DI GARDA (PDL 219) – PROROGA AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 11 E 12 DELLA LR N. 11/2004 E SMI

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO		PRESENTI	ASSENTI
RUCCO FRANCESCO	SINDACO	P	
TOSETTO MATTEO	VICESINDACO	P	
CELEBRON MATTEO	ASSESSORE	P	
GIOVINE SILVIO	ASSESSORE	P	
IERARDI MATTIA	ASSESSORE	P	
LUNARDI MARCO	ASSESSORE	P	
MAINO SILVIA	ASSESSORE	P	
PORELLI VALERIA	ASSESSORE	P	
SIOTTO SIMONA	ASSESSORE	P	
TOLIO CRISTINA	ASSESSORE	P	

Presenti: 10 - Assenti: 0

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
Presiede il Sindaco Francesco Rucco.

La Giunta Comunale

udita la relazione dell'Assessore Marco Lunardi;

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 29 maggio 2007 è stato adottato, secondo quanto previsto dall'art. 20 della LR n. 11/2004, il Piano Urbanistico Attuativo in località Laghetto - via Lago di Garda (PdL 219), situato lungo Strada Marosticana nell'area compresa tra le vie Lago di Lugano e Lago di Como, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28 gennaio 2010, divenuta esecutiva il 14.02.2010;
- Nel mese di gennaio 2019 i soggetti attuatori del PUA hanno chiesto all'Amministrazione Comunale di procedere alla stipula della Convenzione urbanistica. Considerato il tempo trascorso dall'approvazione del Piano, prima della sottoscrizione dell'atto, si sono resi necessari alcuni aggiornamenti non sostanziali del testo approvato nel 2010; pertanto, con determina del Dirigente n. 827 del 03.05.2019 è stato approvato il nuovo schema di Convenzione urbanistica.
Successivamente la Convenzione è stata stipulata in data 18.06.2019 - n. 2282 di Racc. e n. 28.559 di Rep.S., del Segretario Generale del Comune di Vicenza, dott.ssa Stefania Di Cindio;
- L'art. 2 della convenzione urbanistica "Obblighi dei soggetti attuatori e tempi di esecuzione" al punto 6 prevede che "Il PUA dovrà essere completamente attuato entro 10 (dieci) anni dalla di stipula della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i. Il PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di 10 (dieci) anni, salvo le diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal Comune per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni, ai sensi dell'art. 20, comma 12 della L.R. 11/2004 e s.m.i.";
- Secondo le disposizioni di Legge ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, il Piano ha efficacia per 10 anni dalla sua entrata in vigore, ovvero fino al 14.2.2020; termine confermato anche da quanto disposto dall'art. 3 comma 14 delle NTO del vigente Piano degli Interventi (PI);

Dato atto che con nota PG n. 195884 del 10.12.2019, i "Soggetti Attuatori" del PUA, vista la prossima scadenza del Piano, hanno presentato specifica istanza, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2004 e smi, al fine di prorogare la validità della dichiarazione di pubblica utilità delle opere di urbanizzazione per ulteriori 5 anni;

Considerato inoltre quanto previsto dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. dall'art. 20 c. 11 che prevede che "Prima della scadenza, il Comune può prorogare la validità del Piano per un periodo non superiore a cinque anni" si ritiene opportuno, al fine di dare completa attuazione alle previsioni di riassetto urbanistico dell'abitato di Laghetto nei termini del Piano Attuativo de quo approvato dal Consiglio Comunale, di prorogare, con il presente provvedimento, per ulteriori 5 anni, ovvero fino al 14.2.2025, l'efficacia del Piano in oggetto nonché la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di urbanizzazione;

Considerato che le disposizioni di cui alla L.R. n. 14/2017 “per il contenimento del consumo di suolo” non incidono sul PUA-PdL 219, in quanto approvato in data antecedente all'entrata in vigore della citata LR n. 14/2017 e che lo stesso Piano già approvato, ricade all'interno degli “Ambiti di urbanizzazione consolidata” della variante adottata con provvedimento del Consiglio Comunale n. 30 del 4.6.2019 “URBANISTICA – Variante al PAT per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini del contenimento del consumo di suolo”;

Vista la Convenzione urbanistica sottoscritta il 18.06.2019 - n. 2282 di Racc. e n. 28.559 di Rep.S., del Segretario Generale del Comune di Vicenza, dott.ssa Stefania Di Cindio.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e smi;

Visto il PAT entrato in vigore il 15.12.2010 e la successiva variante parziale divenuta efficace il 10.11.2012;

Visto il vigente PI entrato in vigore il 23.3.2013 e successivamente oggetto di varianti parziali;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di concedere, ai sensi dell'art. 20, commi 11 e 12 della L.R. n. 11/2004 e smi, la proroga, per un periodo di cinque anni della validità del Piano e la contestuale proroga, per un periodo di cinque anni, della dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel Piano Urbanistico Attuativo in località Laghetto, via Lago di Garda (PdL 219), ossia fino al 14.2.2025;
- 3) di demandare al Direttore del Servizio competente tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, compresa la richiesta di aggiornamento delle polizze fideiussorie presentate a garanzia delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti attuatori, di cui all'art. 9 della convenzione stipulata in data 18.06.2019 - n. 2282 di Racc. e n. 28.559 di Rep.S., del Segretario Generale del Comune di Vicenza, qualora si renda necessario il loro adeguamento alla nuova scadenza del Piano;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri né minori entrate né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune rispetto al PUA vigente approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n.4 del 28.1.2010.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere alla proroga legata alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel PUA, viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: URBANISTICA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) IN LOCALITÀ LAGHETTO, VIA LAGO DI GARDA (PDL 219) – PROROGA AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 11 E 12 DELLA LR N. 11/2004 E SMI

il Sindaco

Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale

dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)